

STATUTO

IL TIMONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIALE DEL
TRAMONTO 29

Numero REA: TA - 190673

Codice fiscale: 03076540735

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al n. 7801 di Repertorio	
	al n. 5939 di Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita con sede nel Comune di Taranto la società coo-	
	perativa con la denominazione "IL TIMONE SOCIETÀ COOPERATIVA	
	SOCIALE ONLUS", per abbreviazione "IL TIMONE SOC.COOP.".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata. La cooperativa potrà istituire, con	
	delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succur-	
	sali, agenzie ed uffici anche altrove.	
	ART. 2 - Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100	
	(duemilacent) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per	
	i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO E OGGETTO	
	RT. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	

	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	soci e non soci, attraverso l'inserimento lavorativo, in at-	
	tività diverse (agricole, industriali, commerciali o di ser-	
	vizi) di persone svantaggiate, nelle percentuali e come defi-	
	nito dalla legge 08 novembre 1991 n. 381 lett b) ed eventuali	
	modifiche ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e	
	senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è	
	l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci	
	alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Per il raggiungimento del presente scopo mutualistico, i soci	
	instaurano oltre ad un rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto mutualistico di lavoro con la cooperativa, in forma	
	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana, secondo quanto previsto	
	dall'apposito regolamento interno. I rapporti tra cooperativa	
	e soci sono disciplinati da apposito regolamento redatti ai	
	sensi della legge n. 142/2001, approvato dall'assemblea dei	
	soci, che determina i criteri e le regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica tra la cooperativa e i soci.	
	La cooperativa potrà operare anche con i terzi non soci, e	
	svolgere la propria attività avvalendosi anche delle presta-	
	zioni lavorative di soggetti terzi non soci. La cooperativa	
	deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità	
	prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:	

	- divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
	articoli 2512 e 2513 del codice civile. Riguardo ai rapporti	
	mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio di	
	parità di trattamento tra i soci cooperatori (art. 2516 c.c.).	
	Su deliberazione dell'organo amministrativo o dell'assemblea	
	dei soci la cooperativa potrà aderire ad una delle Associa-	
	zione Nazionale di rappresentanza e tutela del movimento coo-	
	perativo legalmente riconosciuta.	
	ART. 4 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	sopra definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci	

	come più oltre determinati, la cooperativa, operando anche in	
	collaborazione con enti pubblici e privati, ha come oggetto	
	lo svolgimento di quanto appresso:	
	la progettazione, l'esecuzione, la gestione e la direzione	
	tecnica di: - rimessaggio di barche da diporto e da lavoro,	
	nonché servizi di manutenzione e riparazione delle stesse;	
	- Commercio al dettaglio e all'ingrosso di barche da diporto	
	e da lavoro, di imbarcazioni, di motori, di accessori, parti	
	e complementi e più in generale di qualsiasi prodotto finito	
	di genere non alimentare quali articoli da pesca, accessori	
	di motori, oli, articoli di ferramenta, di bricolage, di ver-	
	nici, cartoleria, di computer, ecc;	
	- Gestione di magazzini, servizi di logistica e movimentazio-	
	ne merci e imbarcazioni di qualsiasi genere;	
	- gestione di marina resort;	
	- Servizi di lavaggio per imbarcazioni, autoveicoli e moto-	
	veicoli ecc;	
	- Gestione di approdi turistici, ponti di ormeggio a mare,	
	porti turistici e impianti dedicati alle imbarcazioni da di-	
	porto nonché all'ormeggio delle stesse; erogazione di servizi	
	di energia elettrica ed acqua;	
	- Gestione di porti, banchine, di stabilimenti turistici e	
	balneari, hotel, affittacamere, parcheggi e in genere di	
	qualsiasi struttura ricettiva e attinente il settore della	
	nautica, servizi di air bed and breakfast;	

	- Fornitura di servizi igienici e di cambusa ai diportisti in	
	transito ed all'ormeggio, e più in generale servizi turistici	
	attinenti la nautica e la pesca;	
	- Certificazioni di natanti imbarcazioni navi e simili, aereo-	
	mobili, auto, moto ecc; - Gestione di motonavi da escursione,	
	da crociera,traghetti, ecc; - Noleggio di imbarcazioni e bar-	
	che di qualunque tipologia, con e senza equipaggio, di natan-	
	ti a motore e non quali canoe, vele, surf, acquascooter, ecc;	
	- servizi charter con o senza equipaggio;	
	- Noleggio di autoveicoli e motoveicoli, cicli e motocicli;	
	- Gestione di impianti ittici, di allevamento, miticoltura,	
	acquacoltura, e simili;	
	- Organizzazioni di eventi, incontri, viaggi e di ogni altra	
	iniziativa di aggregazione finalizzata alla promozione e dif-	
	fusione del turismo nonché della pesca sportiva e della nau-	
	tica; - gestione di palestre, impianti sportivi, di bar, ri-	
	storanti, trattorie, pub e di qualsiasi altra struttura ricet-	
	tiva e di somministrazione di alimenti e bevande;	
	- attività di catering;	
	- pulizie industriali e civili, lavori di lubrificazione a	
	grasso, pneumatici, idrici, elettronici ed a olio;	
	- Trasporto di merci su strada, Servizi di trasloco, Attività	
	di traino e soccorso stradale, lavori di movimentazione mer-	
	ci, facchinaggio, Gestione di parcheggi e autorimesse	
	- Commercio al dettaglio e all'ingrosso, anche a mezzo di di-	

	stributori automatici, di articoli di qualunque genere, ge-	
	stione di night, locali da ballo, discoteche, sale cinemato-	
	grafiche e simili; - Gestione di minimarket, ipermercati, su-	
	permercati, ristoranti ecc.	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commercia-	
	li, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a	
	raggiungere gli scopi sociali e si potrà avvalere di tutte le	
	agevolazioni e provvidenze stabilite dalle leggi. Per l'at-	
	tuazione dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria ne-	
	cessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Le predette attività potranno essere svolte dalla cooperativa	
	anche nei confronti di Pubbliche amministrazioni, sulla base	
	di partecipazioni a pubblici appalti, anche mediante la co-	
	stituzione di associazioni temporanee di imprese o di consor-	
	zi. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre e-	
	mettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assume-	

	re partecipazioni in altre imprese a titolo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa	
	può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i limiti e i criteri fissati	
	dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di	
	tale attività sono definite da apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea sociale. La cooperativa può aderire ad un	
	gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art 2545 septies	
	c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge. In tal caso il	
	numero minimo deve essere integrato nel limite massimo di un	
	anno. La mancata reintegra entro il presente termine costi-	
	tuisce causa di liquidazione della cooperativa.	
	Possono assumere la qualifica di socio coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e	
	che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- tutte le persone fisiche di ambosessi che abbiano raggiunto	
	la maggiore età; - lavoratori che esercitano professioni, ar-	
	ti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata	
	dalla cooperativa; - lavoratori che per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professiona-	

	le, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'im-	
	presa, prestando la propria attività lavorativa. Possono es-	
	sere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società. Non potranno essere soci lavora-	
	tori coloro che esercitano in proprio, imprese che per dimen-	
	sioni, tipologia e dislocazione sul territorio nazionale del-	
	le attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata	
	dalla cooperativa, così da porsi in concorrenza o in posizio-	
	ne di conflitto con essa, salvo diversa deliberazione	
	dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi	
	speciali in materia di cooperazione di lavoro. Possono essere	
	soci associazioni, anche se sprovviste di personalità giuri-	
	dica, enti e persone giuridiche, in qualsiasi forma costitui-	
	te che, non avendo interessi contrastanti con quelli della	
	società cooperativa, intendano fattivamente contribuire al	
	perseguimento dei suoi scopi, partecipando alle attività so-	
	ciali. Non possono essere ammessi a soci i soggetti dichiara-	
	ti interdetti, gli inabilitati ed i falliti non riabilitati.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è li-	
	mitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	ART. 6 - Ammissione a socio	
	Chi desidera diventare socio deve presentare apposita domanda	
	scritta all'organo amministrativo. Trattandosi di persona fi-	
	sica la domanda di ammissione deve contenere l'indicazione di:	

	- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice	
	fiscale; - la categoria dei soci a cui richiede di essere i-	
	scritto; - il numero di quote e l'ammontare di capitale so-	
	ciale che intende sottoscrivere; - l'impegno di conoscere e	
	osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli	
	eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibera-	
	zioni prese dagli organi sociali; - indicazione dell'effetti-	
	va attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute; - dichiarazione di non eser-	
	citare in proprio attività identiche, affini, concorrenti o	
	in contrasto, con quelle della cooperativa. Trattandosi di	
	persone giuridiche o altri enti collettivi la domanda deve	
	essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:	
	- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fisca-	
	le nonché i dati relativi al proprio rappresentante legale;	
	- copia dello statuto e dell'atto costitutivo;	
	- l'indicazione dell'attività svolta;	
	- delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;	
	- il numero di quote e l'ammontare di capitale sociale che	
	intende sottoscrivere; - dichiarazione di non esercitare in	
	proprio attività identiche, affini, concorrenti o in contra-	
	sto, con quelle della cooperativa; - l'impegno di conoscere e	
	osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli	
	eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibera-	

	zioni prese dagli organi sociali.	
	Il socio finanziatore dovrà altresì indicare il periodo mini-	
	mo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso	
	il recesso. L'organo amministrativo si riserva il diritto di	
	chiedere altra documentazione o notizia che ritenga utile al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dall'art 5	
	del presente statuto. L'organo amministrativo, accertata l'e-	
	sistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente	
	statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi in-	
	dicate, delibera sulla domanda, secondo criteri non discrimi-	
	natori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svol-	
	ta. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il	
	soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accogli-	
	mento della domanda, deliberato dall'organo amministrativo.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli ammi-	
	nistratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione	
	non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta	
	può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comuni-	
	cazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della successiva	

	convocazione. L'organo amministrativo, nella relazione al bi-	
	lancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	ART. 7 - Conferimenti dei soci cooperatori	
	I conferimento dei soci possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote di pari	
	valore nominale. Ogni socio deve sottoscrivere un numero mi-	
	nimo di una quota. La quota complessiva detenuta da ciascun	
	socio non può essere inferiore, né superiore ai limiti di	
	legge; il valore stesso della quota dovrà essere aggiornato	
	in funzioni di eventuali disposizioni normative. Il nuovo so-	
	cio ordinario ammesso, dovrà provvedere, entro e non oltre il	
	termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di am-	
	missione, al versamento delle quote sociali sottoscritte.	
	Inoltre al nuovo socio potrà essere richiesta una tassa di	
	ammissione ed una somma, a titolo di sovrapprezzo delle quote	
	sociali rispetto al loro valore nominale, se e nella misura	
	deliberata dall'assemblea su proposta dell'organo amministra-	
	tivo, all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato. Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai	
	soci che sottoscrivono nuove quote sociali nel corso dell'e-	
	sistenza della società. L'importo della tassa di ammissione	
	dovrà essere versato in toto al momento dell'iscrizione e	

	sarà sempre non restituibile. Non adempiendo a tali obblighi	
	la domanda di ammissione si intenderà come non avvenuta.	
	ART. 8 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo. I soci non possono cedere le proprie quote con ef-	
	fetto verso la cooperativa, se la cessione non è autorizzata	
	dall'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire,	
	anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione a-	
	gli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con	
	richiamo all'acquirente, le indicazioni previste dall'art	
	6 del presente statuto. Salvo espressa autorizzazione	
	dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per quote detenute dal socio nella sua inte-	
	rezza. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libe-	
	ro di trasferire la propria partecipazione e la società deve	
	iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per diventare socio. Il provvedimento che nega al	
	socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il dinie-	
	go il socio, può, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, proporre opposizione, ai sensi dell'art. 36	
	del presente statuto.	

ART. 9 - Obblighi dei soci

Fermo restando gli altri obblighi previsti nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, del capitale sottoscritto, e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo; b) della tassa di ammissione, se deliberata;

c) ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o dall'organo amministrativo; d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e fermo restando le esigenze della cooperativa; e) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'organo amministrativo;

f) mantenere, nella vita interna della società, un comportamento irreprensibile, consono al corretto e positivo raggiungimento degli scopi statutari. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti im-

	prese concorrenti. L'organo amministrativo, in considerazione	
	delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il socio lavoratore allo svolgi-	
	mento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in	
	qualità di socio, presso altre cooperative. Per tutti i rap-	
	porti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello ri-	
	sultante dal libro soci. La variazione del domicilio del so-	
	cio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	cooperativa.	
	ART. 10 Diritti dei soci	
	I soci, che non partecipano all'amministrazione, hanno dirit-	
	to di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professio-	
	nisti di propria fiducia, il libro dei soci, il libro dei	
	verbali dell'assemblea, e se richiesto da almeno un terzo dei	
	soci, il libro dei verbali delle adunanze dell'organo ammini-	
	strativo e del comitato esecutivo, se istituito. Il socio non	
	amministratore che intende procedere alla consultazione dei	
	libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione	
	deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il	
	quale determina la data d'inizio della consultazione entro 20	
	(venti) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola	
	tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere ef-	
	fettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tra-	

	mite fax. La consultazione può svolgersi durante l'orario di	
	lavoro della società, con modalità e durata tali da non arre-	
	care pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	Il socio ha inoltre diritto:	
	- di partecipare alle assemblee, di farvi proposte, di otte-	
	nere il rinvio nei casi previsti dalla legge, di	
	partecipare alle relative discussioni, nonché di impugnare le	
	delibere assembleari ai sensi dell'art 2479 ter c.c.;	
	- di partecipare alle decisioni assembleari, se iscritto al	
	libro soci da almeno 90 (novanta) giorni;	
	- di concorrere alla formazione degli organi sociali;	
	- di recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto;	
	- di godere del trattamento economico derivante dall'applica-	
	zione del regolamento interno adottato ai sensi della legge	
	142/2001;	
	- di partecipare alla distribuzione degli utili e delle ri-	
	serve, secondo quanto previsto dal presente statuto e	
	dall'art. 2545 quinquies c.c.;	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la società.	
	I soci lavoratori, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	

	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro	
	in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavo-	
	ro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponi-	
	bili per la cooperativa stessa.	
	ART. 11 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde: - per recesso, esclusione, fal-	
	limento o causa di morte, se il socio è persona fisica; - per	
	recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione	
	se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART. 12 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	

	- il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il diritto di recesso spetta al socio in caso di fusione o di	
	scissione della cooperativa. Il recesso non può essere par-	
	ziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla cooperativa. Il recesso non può essere eserci-	
	tato, e se già esercitato è privo di efficacia, se entro no-	
	vanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima	
	ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il re-	
	cesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dal-	
	la comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e so-	
	cietà, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far de-	
	correre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	ART. 13 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione, anche per effetto di una dichiara-	
	zione di inabilitazione o interdizione o per effetto di una	

	sentenza di condanna ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 2286	
	c.c.;	
	b) che sia dichiarato fallito o nei cui confronti un credito-	
	re particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a	
	sensi dell'art. 2270 c.c.;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni	
	per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperati-	
	va, o che non partecipi alle riunioni degli organi sociali	
	per oltre un anno;	

	Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del	
	socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni	
	e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'e-	
	sclusione ed avergli concesso un termine di 15 giorni per	
	presentare eventuali deduzioni.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro so-	
	ci, da farsi a cura degli amministratori.	
	ART. 14 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci lavoratori e la cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono de-	
	mandati alla decisione del Foro di Taranto.	
	ART. 15 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato, ed even-	
	tualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente ri-	
	dotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	avrà luogo sulla base dell'esercizio nel quale si è verifica-	
	to lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione com-	
	prende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia sta-	

	to destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c. Il pagamento è effet-	
	tuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso,	
	fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al so-	
	cio ai sensi dell'artt. 2545 quinquies e 2545 sexies, la cui	
	liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere	
	corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	ART. 16 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nonché al paga-	
	mento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità	
	di cui al precedente articolo. Gli eredi e legatari del socio	
	deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi di-	
	ritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei	
	mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di	
	tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del co-	
	dice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammis-	
	sione alla società subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che	
	ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui	

	al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquida-	
	zione ai sensi dell'art 15. In caso di pluralità di eredi,	
	questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che	
	il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la società con-	
	senta la divisione. La società esprime il proprio apprezza-	
	mento con le modalità previste dall'art. 6. In caso di ap-	
	prezzamento negativo e in mancanza del subentro di un solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	Gli eredi decadono dal diritto al rimborso qualora lo stesso	
	non venga esercitato entro un anno dalla morte del socio. In	
	tale caso le quote sociali sottoscritte dal socio defunto sa-	
	ranno incamerate dalla cooperativa e devolute al fondo di ri-	
	serva ordinario.	
	ART. 17 - Scioglimento dell'ente aderente	
	In caso di scioglimento dell'ente aderente le quote sociali	
	vengono, se richieste, rimborsate con le modalità e con i	
	termini di cui al successivo art.18, salvo la loro responsa-	
	bilità a norma di legge. Qualora non venga richiesto il rim-	
	borso delle quote versate, le stesse saranno incamerate dalla	
	Società Cooperativa e devolute al fondo di riserva ordinario.	
	ART. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	

	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il	
	valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimbor-	
	so nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del-	
	l'organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi	
	per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d) ed e),	
	oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventua-	
	le penale, ove determinata nel regolamento previsto dalla	
	legge n. 142/2001, perdono il diritto al rimborso della par-	
	tecipazione calcolata come sopra. La Cooperativa può compen-	
	sare il debito derivante dal rimborso delle quote, del so-	
	vrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e	
	dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da pena-	
	li, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento	
	danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che	
	cessa di far parte della società risponde verso questa, per	
	il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della	
	quota hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimen-	
	to del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della	
	società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine	
	sono responsabili verso la società gli eredi del socio defun-	

	to.	
	ART. 19 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavora-	
	tori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i	
	contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai	
	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo,	
	altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe. Il regolamento può definire i parametri di caratte-	
	re economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa	
	cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della	
	propria struttura organizzativa aziendale favorendone la pie-	
	na occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza	
	di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non	

	consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoro-	
	ri, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione	
	e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	ART. 20 - Soci finanziatori	
	Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con delibera-	
	zione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o il potenziamento azien-	
	dale di cui all'art. 4 Legge 59/92, al fine di agevolare il	
	conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'og-	
	getto, possono essere ammessi soci finanziatori, sia persone	
	fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti. I soci finanziatori possono essere nominati	
	amministratori, a condizione che la maggioranza degli	
	amministratori sia rappresentata da soci cooperatori.	
	ART. 21 - Conferimento e quote dei soci finanziatori	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti. Ogni socio deve sottoscri-	
	vere un numero minimo di quote pari ad una.	
	ART. 22 - Alienazione delle quote dei soci finanziatori	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei finan-	

	ziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'organo amministrativo. In caso	
	di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasfe-	
	rire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il	
	proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	ART. 23 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordina-	
	ria con la quale devono essere stabiliti:	
	g) l'importo complessivo dell'emissione;	
	g) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	g) il termine minimo di durata del conferimento;	
	g) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, tenuto conto della	
	circostanza per la quale il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al	
	dividendo previsto per i soci ordinari;	
	g) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di finanziamento, ivi compre-	

	si i destinatari delle quote che siano anche soci cooperato-	
	ri, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei so-	
	ci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualun-	
	que motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanzia-	
	tori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi por-	
	tati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi pa-	
	trimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costi-	
	tuito mediante i conferimenti dei finanziatori in proporzione	
	al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci or-	
	dinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	
	Art. 24 - Recesso dei soci finanziatori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo. In questo caso, come in caso	

	di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire	
	esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato.	
	Nel caso di liquidazione della cooperativa i soci finanziato-	
	ri hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle	
	quote dei soci lavoratori. Ai soci finanziatori non si appli-	
	cano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e	
	le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 25 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato	
	da un numero illimitato di quote nominative ed indivisibili,	
	ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dal capitale sociale dei soci finanziatori destinato alla	
	costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 26, e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi e agli eredi dei soci defunti;	
	d) da ogni altra riserva o da ogni altro fondo costituiti e/o	
	previsti per legge a copertura di particolari rischi o in	
	previsione di oneri futuri;	

	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	g) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dei soci;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera g),	
	sono indivisibili e, conseguentemente non possono essere ri-	
	partite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento.	
	ART. 26 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo	
	le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel con-	
	to economico devono essere riportati separatamente i dati	
	dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse ge-	
	stioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella	
	nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi del-	
	l'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere	
	accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in	
	particolare sono indicati i criteri seguiti dall'organo ammi-	

	nistrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, in conformità con il carattere di coope-	
	rativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta	
	relazione l'organo amministrativo illustra anche le ragioni	
	delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei	
	nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta	
	alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale. L'organo amministrativo, con	
	propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (no-	
	vanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale,	
	dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse	
	eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a	
	centottanta giorni. L'organo amministrativo dovrà segnalare	
	le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	ART. 27 - Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto annuale destinandolo, nel rispetto	
	della legge:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-	
	serva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	

	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite	
	dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
	distribuire:	
	- ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo;	
	- ai soci finanziatori, in misura non superiore a quanto sta-	
	bilito nel precedente punto, aumentato fino ad un massimo di	
	due punti;	
	e) un'eventuale quota derivante da un aumento gratuito del	
	capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consenti-	
	ti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle di-	
	sposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	ART. 27 - I Ristorni	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	

	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica. L'assemblea dei soci, in sede di approvazione	
	del bilancio, dopo aver effettuato le destinazioni degli uti-	
	li obbligatori per legge, delibera inoltre, sulla destinazio-	
	ne del ristorno in misura non superiore al 30% (trenta per	
	cento) dei trattamenti economici complessivi, che potrà esse-	
	re attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- integrazione del compenso;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di quote di finanziamento.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento redatto per i	
	soci lavoratori ai sensi della Legge N. 142/2001.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 29 - Assemblea	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea è	
	convocata dall'organo amministrativo mediante avviso comuni-	
	cato ai soci con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'as-	
	semblea, nel domicilio risultante dal libro soci. L'avviso	
	dovrà contenere l'indicazione delle materie da trattare, il	

	luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel terri-	
	torio nazionale), la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore	
	dopo la prima. In mancanza delle suddette formalità l'assem-	
	blea si reputa validamente costituita quando sia presente o	
	rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i componenti	
	gli organi amministrativi e di controllo, siano presenti o	
	informati e nessuno si opponga alla trattazione dell' argo-	
	mento. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, secondo quanto previsto all'articolo 26 del presente sta-	
	tuto per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assem-	
	blea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministra-	
	tivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per i-	
	scritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale (ove esistente) o, in mancanza, da tanti	
	soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai so-	
	ci lavoratori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi	
	la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dal-	
	la data di presentazione della richiesta.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'orga-	
	no amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva an-	
	che l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei	

	componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto di quanto	
	disposto nell'art. 33 del presente statuto, e provvede alle	
	relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura di eventuali compensi da corrisponder-	
	si agli amministratori;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; deli-	
	bera l'eventuale revoca, purchè nel rispetto delle previsioni	
	di legge;	
	5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409 bis, se nominati;	
	6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	7) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza apposita-	
	mente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima	
	convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interes-	
	sato di pronuncia assembleare;	
	8) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposi-	
	zioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in ma-	
	teria;	
	9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti econo-	

	mici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secon-	
	do le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;	
	10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	11) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	12) per particolari esigenze finanziarie, potrà deliberare la	
	possibilità da parte dei soci, di finanziamenti non fruttife-	
	ri o fruttiferi di interessi legali.	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attri-	
	buita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre	
	l'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità de-	
	gli amministratori per gli atti compiuti, sulle materie di	
	seguito riportate e su ogni altra materia rimessa ad autoriz-	
	zazione dell'assemblea dal presente statuto. L'assemblea, a	
	norma di legge, è considerata straordinaria quando si riuni-	
	sce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi	
	comprese, ove la società cessi di essere a mutualità preva-	
	lente, quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo	
	2514 del codice civile, previste all'articolo 3 del presente	
	statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti	
	materie espressamente riservate dal presente statuto alla	

	competenza dell'organo amministrativo: la fusione nei casi	
	previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;	
	l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indi-	
	cazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresen-	
	tanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle di-	
	sposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel	
	territorio nazionale.	
	ART. 30 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea	
	L'assemblea ordinaria è validamente costitutiva:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega tanti soci che rappresentano la maggioranza dei	
	voti;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	L'assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che	
	in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei soci	
	intervenuti. L'assemblea Straordinaria, in prima convocazio-	
	ne, è validamente costituita con la presenza di tanti soci	
	che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili e in	
	seconda convocazione con la presenza di tanti soci che espri-	
	mano non meno di un terzo dei voti e delibera, in entrambi i	
	casi, con i due terzi dei voti che esprimono gli intervenuti.	
	ART. 31 - Diritti di intervento, voto e rappresentanza in as-	
	semblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	

	scritti nel libro dei soci lavoratori da almeno novanta gior-	
	ni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sotto-	
	scritte. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in	
	regola con le disposizioni di legge in materia di intervento	
	in assemblea di soci di società a responsabilità limitata. O-	
	gni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero	
	delle quote possedute. I soci, che per qualsiasi motivo non	
	possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la fa-	
	coltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, ap-	
	partenente alla medesima categoria di socio cooperatore o fi-	
	nanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che ab-	
	bia diritto al voto, mediante delega scritta. Le deleghe deb-	
	bono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conserva-	
	te tra gli atti sociali. L'impugnazione di deliberazione as-	
	sembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresen-	
	tino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamen-	
	te il cinque per cento dei voti.	
	ART. 32 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall' Amministratore Unico o dal	
	Presidente del consiglio di amministrazione e, in loro assen-	
	za, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto	
	della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario è	
	fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il	
	segretario può essere un non socio. Il Presidente dell'assem-	
	blea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'i-	

	dentità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svol-	
	gimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	ART. 33 - Organo amministrativo	
	La società può essere amministrata da un Amministratore Unico	
	o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre consi-	
	glieri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea	
	generale tra i soci nel rispetto delle disposizioni di legge.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	operatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche; in ogni caso, ai possessori di strumenti	
	finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere	
	più di un terzo degli amministratori. In entrambi i casi (Am-	
	ministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) gli Ammi-	
	nistratori restano in carica per tre anni e sono rieleggibi-	
	li; possono anche essere nominati a tempo indeterminato fino	
	a revoca o dimissioni. L'assunzione della carica di ammini-	
	stratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabi-	
	lità, professionalità ed indipendenza. Il consiglio elegge	
	nel suo seno, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, il	
	Presidente e il Vice Presidente. Il consiglio può delegare	
	proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad	
	un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti ed e-	
	ventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non	
	potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui	
	all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in mate-	

	ria di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al	
	precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organiz-	
	zativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura	
	ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di	
	amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità	
	di novanta giorni, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche,	
	effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli ammini-	
	stratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato;	
	ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che	
	in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestio-	
	ne della società.	
	ART. 34 - Competenza e riunioni dell'organo amministrativo	
	L'amministratore unico ed il consiglio di amministrazione so-	
	no investiti, in via esclusiva, di tutti i poteri per la ge-	
	stione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la	
	necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal	
	presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescri-	
	zioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile	
	in materia di mutualità prevalente. Il consiglio di ammini-	
	strazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	

	fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è	
	fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni	
	prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica. Il consiglio di	
	amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non so-	
	no prese in conformità della legge e dello statuto possono	
	essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale,	
	dagli amministratori assenti e dissenzienti; possono altresì	
	essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro	
	diritti. Gli amministratori, in occasione della approvazione	
	del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente	
	nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civi-	
	le, i criteri seguiti nella gestione sociale per il persegui-	
	mento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	ART. 35 - Sostituzione degli amministratori	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministra-	
	zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 c.1 del codice civile, purchè la maggio-	
	ranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da	

	amministratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la mag-	
	gioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provve-	
	da alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così	
	nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	ART. 36 Amministratore unico - Presidente	
	L'amministratore unico o il presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione ha la rappresentanza e la firma sociale, sia di	
	fronte ai terzi che in giudizio; l'amministratore unico-pre-	
	sidente deve avere necessariamente la qualifica di socio coo-	
	peratore. Essi sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione	
	del consiglio di amministrazione, il Presidente può delegare	
	parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del	
	consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della	
	società e/o a soggetti terzi. Il presidente convoca il consi-	
	glio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne co-	
	ordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite	

	a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento	
	del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vi-	
	ce-Presidente.	
	ART. 37 - Collegio sindacale e controllo contabile	
	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di	
	legge. Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assem-	
	blea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti,	
	tutti in possesso di requisiti di legge. I sindaci supplenti	
	sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre	
	nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che even-	
	tualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazio-	
	ne dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momen-	
	to in cui il collegio è stato ricostituito. Il collegio sin-	
	dacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in	
	particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento. Ricorrendo i presupposti di cui al-	
	l'art. 2409-bis del codice civile, il controllo contabile è	
	affidato al collegio sindacale, ove nominato. Il collegio de-	
	ve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del	

	collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.	
	ti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggio-	
	ranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle	
	adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e	
	alle riunioni del comitato esecutivo. In caso di omissione o	
	di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il	
	collegio sindacale deve convocare l'assemblea. Può altresì,	
	previa comunicazione al presidente del consiglio di ammini-	
	strazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento	
	del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gra-	
	vità e vi sia urgente necessità di provvedere. I sindaci, in	
	occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devo-	
	no indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.	
	2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno	
	inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi del-	
	l'art. 2513 c.c. I sindaci possono in ogni momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, ol-	
	tre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispe-	
	zione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inse-	
	rarsi nell'apposito libro.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	ART. 38 - Scioglimento	

	La cooperativa si scioglie nelle ipotesi di cui ai n.	
	1,2,3,5,6,7 dell'art. 2484 c.c. Inoltre, è causa di sciogli-	
	mento della cooperativa la perdita capitale sociale e la man-	
	cata reintegra del numero minimo legale dei soci entro un an-	
	no dal verificarsi di tale evento. Verificata la ricorrenza	
	di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato	
	lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze	
	previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà essere conferito	
	il potere di compiere tutti gli atti utili o necessari per la	
	liquidazione della società. La società potrà, in qualunque	
	momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa	
	eliminazione della causa di scioglimento.	
	ART. 39 - Devoluzione patrimoniale	

	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, pre-	
	vio rimborso ai soci del capitale versato ed eventualmente	
	rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione. I principi in materia di remunerazione del capitale,	
	di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio resi-	
	duo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	ART. 40 - Foro competente	
	Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari so-	
	ciali, e della interpretazione o esecuzione del presente sta-	
	tuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente	
	il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.	
	ART. 41 - Disposizioni finali	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le	
	disposizioni di legge previste dal vigente Codice Civile e	
	delle leggi speciali sulla cooperazione. Per quanto ancora	
	non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le	
	norme sulle società a responsabilità limitata.	
	Firmati: Luparelli Ettore Antonio, Ippolito, Luciano Luparel-	
	li, Patrizia Raimondo, Emilia Mobilio Notaio. Vi è il sigillo.	